

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2019

128/2019/R/GAS

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1060^a riunione del 9 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 626/2016//R/GAS (di seguito: deliberazione 626/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016//R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dal 1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 645/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 645/2018/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG, prevede che, entro la data del 31 marzo dell'anno t , siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell'anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all'anno $t-1$;
- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari al 1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- delle 210 imprese distributtrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2018:
 - 202 imprese distributtrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione;
 - 8 imprese distributtrici, elencate nella Tabella 1 allegata alla presente deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della

tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 29, comma 2, della RTDG, prevede che i costi operativi e i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti fino all'anno 2019 siano riconosciuti a consuntivo, nei limiti di un tetto prefissato e decrescente nel triennio 2017-2019;
- l'articolo 29, comma 3, della RTDG, prevede che, ai fini dei riconoscimenti dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy* debbano presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite con propria determinazione dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- l'articolo 31, comma 2, della RTDG, prevede che, a partire dall'anno 2018, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
- l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;
- l'articolo 56, comma 2, della RTDG, prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
- l'articolo 57, comma 1, della RTDG, prevede che ai fini dell'aggiornamento dello *stock* di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura effettuate in applicazione delle disposizioni delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione;
- l'articolo 57, comma 2, della RTDG, definisce i criteri per l'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti;
- in relazione alle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 57, commi 1 e 2, della RTDG, sono in corso approfondimenti con le imprese distributrici, in esito ai quali potrebbero prodursi anche esigenze di rettificare i dati trasmessi da alcune imprese.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica, presentate entro il 15 settembre 2018, con decorrenza dall'anno tariffe 2019:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 645/2018/R/gas è previsto che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, per le imprese

distributrici elencate nella Tabella E della medesima deliberazione, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019, entro il termine del 28 febbraio 2020, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;

- la società 860-LD reti S.r.l. ha presentato istanza di rettifica in data 12 settembre 2018, ma a causa di un errore materiale non è stata inserita nella Tabella E della deliberazione 645/2018/R/gas, richiamata al punto precedente;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2018:
 - sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2019, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati di anni precedenti all'anno 2017, con riferimento a dati patrimoniali relativi ad anni antecedenti il 2016, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

ID ARERA	DISTRIBUTORE
798	AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.a.
992	NOVARETI S.p.a.
1132	SÜDTIROLGAS S.p.a.
2908	SVILUPPO ENERGIA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa distributtrice Italgas S.p.a. ha presentato istanza urgente relativa al taglio del riconoscimento tariffario degli investimenti relativi alle località con anno di prima fornitura nel 2017, operato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 31, comma 2, della RTDG; l'esame di tale istanza richiede peraltro specifici approfondimenti con tempi che non sono compatibili con le esigenze sottostanti all'approvazione provvisoria della tariffa di riferimento per l'anno 2019; ciò anche alla luce degli impatti che l'eventuale accoglimento di tale istanza potrebbe avere sulle tariffe già approvate per il 2018.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2019, con decorrenza dall'anno tariffe 2019:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, considerare, ai fini delle determinazioni da assumere con il presente

provvedimento, le rettifiche di dati patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA C

ID ARERA	DISTRIBUTORE
553	UNISERVIZI S.p.a.
791	TOSCANA ENERGIA S.p.a.
798	AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
992	NOVARETI S.p.a.
1121	METANODOTTI DEL FRIULI S.r.l.
1132	SÜDTIROLGAS S.p.a.
2908	SVILUPPO ENERGIA S.p.a.
3287	MEDITERRANEA S.r.l.
4035	ACQUI RETE GAS S.r.l.
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.
25420	AP RETI GAS S.p.a.
28058	LARIO RETI GAS S.r.l. UNIPERSONALE

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2019, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG;
- in relazione all'istanza presentata dalla società Italgas S.p.a., procedere, in via cautelativa, all'approvazione delle tariffe di riferimento provvisorie 2019, senza tenere conto dei dati riportati nella citata istanza e prevedere che degli esiti degli approfondimenti in corso si tenga conto in sede di determinazione delle tariffe di riferimento definitive 2019, con contestuale eventuale revisione o conferma delle determinazioni relative all'anno tariffe 2018;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2019/1

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2019 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 2a, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini